



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2191 / 2013

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BALLARIN S.N.C. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI IN VIA ARGINE SINISTRO, 63/G 30035 MIRANO (VE). ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA.

Il dirigente

Vista l'istanza di codesta Ditta pervenuta in data 22.11.2012, acquisita agli atti con prot. n. 103354 del 22.11.2012, volta ad ottenere l'approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, sito in Via Taglio Sinistro n. 63/Q – 30035 Mirano VE.

Visto che con nota prot. 113598 del 20.12.2012 è stata convocata una riunione tecnica in data 25.01.2013;

Vista la nota prot. 3.4/12111 I VITA, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. 20326 del 04.03.2013, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AULSS n. 13 esprimeva un parere non favorevole al progetto presentato, indicando le modalità di ripresentazione dello stesso;

Visto che con nota prot. 16570 del 20.02.2013, ricevuta dalla ditta in data 25.02.2013, è stato trasmesso il verbale prot. 14949 del 15.02.2013, unitamente alla nota prot. 3.4/12111 I VITA del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AULSS n. 13 ed è stato richiesto alla ditta di presentare entro 30 giorni la seguente documentazione integrativa:

- 1) Chiarimenti in merito alle operazioni di selezione e cernita R12 da effettuare, specificando se trattasi di sola eliminazione delle impurezze, con mantenimento del codice CER originario, o vere e proprie operazioni di selezione con ottenimento di frazioni merceologiche differenti tra loro e diverse da quella iniziale. Tali chiarimenti dovranno essere fatti per tutti i codici CER per i quali è richiesta l'operazione di recupero R12, tenendo conto che in caso di selezione dovranno essere identificati i flussi merceologici in uscita e che per tale operazione il limite dimensionale minimo di 1 cm (di cui a pag. 39 della relazione) non si ritiene plausibile. Si ricorda inoltre che in caso di sola eliminazione delle frazioni estranee con mantenimento del codice CER originario i rifiuti ottenuti dovranno essere stoccati separatamente.
- 2) Indicazione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto prodotti dall'attività in considerazione delle diverse frazioni merceologiche ottenute dall'attività di recupero R12 e R4 e delle limitate volumetrie disponibili in impianto (con adeguati calcoli e modelli per dimostrare l'idoneità di tali volumetrie).
- 3) Nuova procedura di controllo radiometrico in considerazione di quanto detto in riunione tecnica;
- 4) Indicazione delle attività confinanti svolte nelle altre porzioni del capannone industriale;
- 5) Copia della certificazione ai sensi del regolamento CEE 333/2011 o procedura con relativo crono programma per l'ottenimento della medesima certificazione;
- 6) Titolo di disponibilità della pesa;
- 7) Copia del contratto di compravendita dell'immobile nel quale verrà svolta l'attività, a partire dal quale decorre il contratto di leasing immobiliare già presente agli atti di questa Amministrazione;
- 8) Dovranno essere chiaramente individuate le tipologie dei rifiuti codificati con CER XXXX99 "rifiuti non specificati altrimenti";
- 9) Chiarimenti relativamente ai CER 080318 e 160216 specificando se trattasi di toner o cartucce dismesse;
- 10) Nuova relazione relativa al trattamento dei RAEE che specifichi chiaramente le tipologie di RAEE ricevuti e le operazioni effettuate su ciascuno di essi, specificando altresì la rispondenza al D.Lgs. 151/2005;

- 11) Modifica della planimetria indicando “Area di stoccaggio rifiuti prodotti dai RAEE” anziché “Area di stoccaggio materiali prodotti dai RAEE”
- 12) Rettifica delle imprecisioni e o incongruenze rilevate nel progetto ed sopra evidenziate nel corso della riunione tecnica;

Visto che decorsi i termini indicati dalla nota prot. n. 16570 del 20.02.2013 la ditta non ha presentato la documentazione integrativa ivi richiesta;

Vista la nota prot. 34185 del 11.04.2013 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di approvazione progetto presentato dalla ditta Ballarin S.n.c con prot. 103354 del 22.11.2012;

Vista la nota ricevuta in data 11.04.2013 ed acquisita con prot. 34084 del 11.04.2013 con la quale la ditta richiedeva una proroga per la presentazione della documentazione richiesta con prot. 16570 del 20.02.2013;

Vista la nota prot. 38662 del 29.04.2013, ricevuta dalla ditta in data 29.04.2013, con la quale si accordava alla ditta la proroga richiesta fino al 25.05.2013;

Considerato che, decorso il termine indicato con la nota prot. 38662 del 29.04.2013, la ditta Ballarin Snc non ha inviato la documentazione richiesta;

Considerato quindi che allo stato attuale non risultano pervenute le integrazioni al progetto richieste con prot. 16570 del 20.02.2013

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 53781 del 13.06.2013, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, nella quale l'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e dove si ricordava tra l'altro che, ai sensi della stessa norma, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dopo la cui valutazione si procederà all'adozione del provvedimento finale a chiusura del procedimento.

Considerato che la Ditta non ha prodotto alcuna osservazione nei termini di cui sopra.

Considerato che l'art. 208, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che l'istruttoria si concluda con l'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa.

Atteso che il D.Lgs. n. 152/2006 reca “Norme in Materia Ambientale”.

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997.

Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Visto la L.R. n. 3/2000.

Vista la L. n. 241/1990.

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

L'istanza presentata dalla ditta Ballarin Snc, di approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, sito in Via Tagli Sinistro 63/Q – Mirano VE, pervenuta in data 22.11.2012 e acquisita agli atti con prot. n. 103354 del 22.11.2012, viene archiviata per le motivazioni espresse in premessa.

Il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 14.11.2013, risulta rispettato.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica alla ditta interessata.

Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Ballarin S.n.c. e trasmesso al Comune di Mirano, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, all'AATO Venezia Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 13 ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
(IN SOSTITUZIONE DI MASSIMO GATTOLIN)
atto firmato digitalmente